

Roma, 30 giugno 2022

Prot. 259

Oggetto: Relazione di accompagnamento al regolamento di ripartizione per i produttori originari di opere audiovisive.

Premesse

La presente relazione di accompagnamento allo schema di regolamento di ripartizione del compenso di Copia Privata per i Produttori Originari di opere audiovisive intende fornire un sintetico riscontro alle principali osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica. In tale prospettiva, si fa presente che sono pervenuti contributi scritti da parte di ANICA, APA e Videorights.

Art.1 (Ripartizione del compenso di copia privata)

Con riferimento all'articolo 1 un soggetto ha chiesto di inserire una precisazione al comma 3 in merito agli "aventi causa" dei produttori originari di opere audiovisive.

Al riguardo, si rileva che tale tema è già trattato all'articolo 8, commi 2 e 3 e, pertanto, non si ritiene necessario fornire ulteriori precisazioni sul punto nel quadro dell'articolo 1.

Un altro soggetto ha contestato la presunta illegittima interpretazione dell'articolo 71-octies, nella misura in cui non consente a soggetti diversi dalle associazioni maggiormente rappresentative di partecipare alla ripartizione primaria. Tale osservazione viene poi ribadita anche in riferimento ad altri articoli del regolamento.

In proposito, e senza che ai presenti fini sia necessario tornare nuovamente sul punto, ci si limita ad osservare che l'attuale assetto dipende da un vincolo normativo, rinviando per il resto al provvedimento assunto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a conclusione del procedimento I853. Va da sé che qualora dovessero intervenire modifiche del quadro di riferimento, SIAE si attiverà prontamente per adeguare di conseguenza il regolamento di ripartizione per i produttori originari di opere audiovisive.

Art.2 (Comparti della categoria dei Produttori originari di opere audiovisive – Cinema e TV)

Con riferimento all'articolo 2 è stato in particolare richiesto di valutare la possibilità di fornire maggiore trasparenza in merito alle modalità di ripartizione fra comparto cinema e TV.

Sul punto, in parziale accoglimento di taluni contributi, il Regolamento ora prevede che, in merito all'indagine statistica per la suddivisione del comparto Cinema e TV, la SIAE si impegna altresì a fornire informazioni circa la metodologia adottata per la rilevazione, che sarà pubblicata sul sito web della SIAE. Al contempo, si prevede che entro 30 giorni successivi alla pubblicazione, le parti interessate potranno presentare eventuali osservazioni al riguardo.

Art.3 (Criterio di rilevazione della maggiore rappresentatività) e Art. 4 (Rilevazione della maggiore rappresentatività in presenza di più associazioni rappresentative)

Taluni soggetti hanno anzitutto espresso l'esigenza di inserire una precisazione in merito alla circostanza di procedere alle rilevazioni necessarie a definire la rappresentatività con riferimento ai soli soggetti "attivi".

In proposito, si rileva che già nello schema di regolamento sottoposto a consultazione SIAE aveva previsto che ai fini della rilevazione della rappresentatività fosse individuato un campione di Produttori "attivi" nel comparto (v. comma 3 dell'articolo 3 dello Schema di Regolamento sottoposto a consultazione).

Si aggiunge inoltre che per individuare il campione di cui trattasi, si ritiene che sia necessario – per quanto possibile – che tale informazione venga acquisita da una fonte terza e/o pubblica (o, comunque, verificabile), che consenta di rilevare – in modo affidabile – l'effettiva rappresentatività. In tale prospettiva, si potrebbe ad esempio ricorrere ai decreti di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 220/2016 (c.d. *tax credit*), che riconosce il beneficio in presenza di specifici requisiti che tengono fra l'altro conto dello stato di avanzamento della realizzazione dell'opera e, dunque, dell'effettivo esercizio dell'attività propria del produttore cinematografico e/o audiovisivo. In definitiva, per dimostrare la rappresentatività in riferimento ai passaggi (utilizzazioni) e/o all'ascolto di ciascuna opera, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3, si potrà ricorrere, quale base dati anche ad elementi che possono essere acquisiti da fonti terze e/o pubbliche o, comunque, verificabili, quali a titolo esemplificativo, i predetti decreti.

In tal modo, preso atto di quanto osservato da talune parti, si ritiene che un campione individuato (e da condividersi con SIAE) in funzione dei criteri dianzi richiamati sia in grado di offrire un punto di riferimento obiettivo nella prospettiva di verificare la maggiore rappresentatività.

Per contro, non sono stati accolti i suggerimenti relativi alla possibilità di contemplare tutti i canali e le piattaforme (con il meccanismo del Total Audience) rispetto al campione di canali TV (sufficientemente rappresentativo), attesa l'antieconomicità della soluzione proposta e la coerenza della fonte "canali TV" rispetto alle tradizionali fonti della copia privata. Va da sé che, all'occorrenza, criteri di maggior dettaglio potranno poi essere assunti dalle associazioni competenti, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare di riferimento, in occasione della definizione puntuale delle regole previste per la ripartizione secondaria.

Sotto altro profilo, in presenza di una pluralità di associazioni, il regolamento oltre ad aver inserito talune precisazioni in merito alla procedura volta a individuare una base di calcolo uniforme, contempla un impegno della SIAE a valutare, anche con l'ausilio dei soggetti interessati (associazioni di categoria, EGI e OGC attivi nei comparti di riferimento), l'implementazione dei criteri previsti dal medesimo regolamento, anche nella prospettiva di eventuali affinamenti per individuare criteri vieppiù efficienti ed efficaci.

Art. 5 (Verifiche eventuali)

Sul punto è stata formulata una sola osservazione che muove dal presupposto che incomba su SIAE un obbligo generale di accertamento dell'effettiva rappresentatività delle singole associazioni.

Al riguardo si precisa che la rappresentatività sarà individuata conformemente ai criteri precisati dal regolamento e, in ogni caso, SIAE si riserva di verificare all'occorrenza l'esistenza del rapporto associativo posto a fondamento della predetta rappresentatività.

Art. 6 (Società di intermediazione dei produttori originari di opere audiovisive)

L'articolo in questione riprende essenzialmente il contenuto dell'impegno al riguardo assunto dalla SIAE nel quadro del procedimento 1853.

Ciò posto, si precisa che in accoglimento di alcune osservazioni, nel Regolamento è stato ora precisato che la relazione avente ad oggetto l'illustrazione della ripartizione secondaria è annuale, è riferita all'esercizio precedente e andrà inviata a SIAE entro la fine del mese di settembre di ciascun anno (in altre parole, la relazione relativa all'attività di ripartizione dell'anno 2022, andrà trasmessa a SIAE entro la fine del mese di settembre del 2023).

Art. 7 (Termini per la ripartizione del compenso di copia privata)

Su tale articolo nessun soggetto ha fornito osservazioni.

Art. 8 (Ripartizione del compenso di copia privata e manleva) e Art. 9 (Diligenza e individuazione dell'avente diritto) in riferimento al comma 3

In risposta a talune osservazioni pervenute nel corso della consultazione in merito alla manleva, si precisa che l'atto di manleva viene predisposto da SIAE per una serie di rischi ulteriori rispetto ai contenziosi in essere.

Inoltre, in accoglimento di alcune osservazioni, è stato ora eliminato l'onere in capo all'associazione di richiedere e ottenere una propria manleva dal Produttore per sollevare SIAE da qualsiasi rischio di ripetizione.

Art. 10 (Trasparenza)

Sul punto, il mercato ha essenzialmente confermato la piena disponibilità a conformarsi a quanto disposto dall'articolo 10 in merito all'obbligo di trasparenza previsto in capo alle associazioni che gestiscono la ripartizione secondaria.

Art. 11 (Entrata in vigore regolamento di ripartizione)

Il Direttore Generale

Sul punto lo schema sottoposto a consultazione chiedeva il punto di vista del mercato in merito all'entrata in vigore del regolamento.

Tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Regolamento prevede che lo stesso entri in vigore in occasione della pubblicazione (14 giugno 2022) e venga applicato a partire dalla ripartizione degli incassi di competenza 2022.

I compensi di copia privata riferiti alle competenze pregresse, ad oggi non ancora ripartiti, verranno distribuiti ad ANICA ed APA in base alla suddivisione della quota Cinema e TV come rilevata attraverso l'ausilio di uno strumento terzo di rilevazione delle abitudini di copia dei contenuti di specifico interesse.

Si prevede infine che il regolamento potrà essere aggiornato già allo scadere del primo biennio di applicazione, così da tener conto dell'ulteriore esperienza nel frattempo maturata e, all'occorrenza, delle principali evoluzioni che potranno interessare il comparto.

Il Direttore Generale

(Gaetano Blandini)

